

Decreto Revisione sistema Sanzionatorio: nuove soglie di reato per omessi versamenti

Aggiornato al 14 ottobre 2015

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato con GU n°233 il [DLgs 158/2015](#), in materia di revisione del sistema sanzionatorio, le cui disposizioni si applicano **a partire dal 22 ottobre 2015**.

Omesso versamento delle ritenute

In materia di omesso versamento di ritenute (certificate ovvero dovute ma non risultanti dalla certificazione annuale), [l'art.10-bis del DLgs 74/2000, come modificato dall'art.7 del DLgs 158/2015](#), dispone **la reclusione da sei mesi a due anni per il sostituto d'imposta che non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta (la soglia precedente era pari a 50.000 euro)**; nel conteggio della soglia rilevano sia le ritenute dovute sulla base della certificazione annuale sia quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

Omesso versamento dell'Iva

[L'art.8 del DLgs 158/2015](#) **sostituisce l'art.10-ter del DLgs 74/2000**, prevedendo la **reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi l'IVA come da dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta**, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Prima della riforma il limite suddetto era pari a 50.0000 euro.

Indebita compensazione

[L'art.9 del DLgs 158/2015](#) **modifica l'art.10-quater del DLgs 47/2000**: **è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione in F24, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Lo stesso limite vale per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti**. Prima della riforma, al fine del superamento della soglia, le due fattispecie di crediti venivano sommate insieme.

Occultamento o distruzione dei documenti contabili

[L'art.6 del decreto](#) **apporta alcune modifiche all'art.10 del D.Lgs. 74/2000**, inasprendo la pena in caso di occultamento o distruzione dei documenti contabili. **Tale reato**, infatti, finalizzato ad evadere le imposte sui redditi e l'IVA, nonchè ad impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, **è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** (prima della riforma la reclusione minima prevista per il reato era di sei mesi e quella massima era di cinque anni).